





Tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento, per poter essere messi in vendita al pubblico, devono "obbligatoriamente"

ESSERE MUNITI DELLA ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA REDATTA IN LINGUA ITALIANA

LA NORMATIVA APPLICABILE



IN PRATICA

In attesa di definirne meglio il coordinamento con il Regolamento 1007/2011

(relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) sono ancora vigenti, nella misura in cui compatibili, le disposizioni di cui al **D.Lgs. 194/99**

(Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile) e del **D.Lgs. 206/05**

(Codice del Consumo)






Tra le **novità** del Regolamento:

- ☐ indicazione di "Contiene parti non tessili di origine animale"
- ☐ abolizione dell'uso della dicitura minimo 85%
- specificazione della percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri d'uso della dicitura "altre fibre"
 I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014

REGOLAMENTO EUROPEO 1007/2011



IN PRATICA

Gli operatori commerciali che avessero in magazzino capi che non sono a norma in base alle ultime previsioni del Regolamento 1007/2011 (mancanti di indicazione "Contiene parti non tessili di origine animale"; con la presenza della dicitura minimo 85% e senza specificazione della percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i c r i t e r i d'u s o d e l l a dicitura "altre fibre")

possono continuare a venderli fino al 9 novembre 2014





- L'etichettatura o il contrassegno sono redatti in **lingua italiana**
- I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro **composizione fibrosa** (denominazione fibra e percentuale in peso in ordine decrescente)
- L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili
- L'etichetta deve essere saldamente fissata

OBBLIGHI DI ETICHETTATURA

NO, solo inglese



IN PRATICA

GLI OPERATORI COMMERCIALI devono verificare che l'etichetta:

- ☐ sia in **lingua italiana**
- contenga la **composizione fibrosa** (denominazione fibra e percentuale in peso in ordine decrescente)
- Trovi corrispondenza a quanto scritto nei documenti commerciali
- sia **saldamente fissata** al prodotto messo in vendita
- ☐ Indichi nome o ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (ex art. 104 Codice del Consumo)





- Il fabbricante o l'importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, ha l'obbligo di apporre etichetta conforme e di garantire l'esattezza delle informazioni.
- Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento (con denominazioni delle fibre tessili e composizioni fibrose) quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura
- Non si possono utilizzare abbreviazioni salvo codici meccanografici o abbreviazioni definite da norme internazionali



NO. ABBREVIAZIONE



IN PRATICA

Il distributore garantisce che, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, questo prodotto rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal Regolamento.

Un **distributore** è considerato fabbricante ai fini del Regolamento UE 1007/2011 (e quindi garante) **qualora**:

- immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica
- vi apponga l'etichetta
- modifichi il contenuto dell'etichetta

<u>Se il fabbricante non è stabilito nell'UE,</u> <u>l'importatore garantisce</u> la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.





□ Non esiste obbligo di etichettatura d'origine dei prodotti tessili

«MADE IN..»



IN PRATICA

Il "Made in" è una facoltà

Nessuna incombenza per gli operatori commerciali sulla denominazione di origine sull'etichetta





C'è una clausola di riesame (art. 24 del Regolamento UE) secondo la quale la Commissione presenta al Parlamento Europeo, entro il 30 settembre 2013, una relazione sui possibili nuovi obblighi da introdurre a livello di Unione, su un sistema di etichettatura :

- 1. di origine;
- 2. di manutenzione del prodotto;
- 3. uniforme nella UE;
- 4. con indicazione di **sostanze** allergeniche
- 5. etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici per l'identificazione delle fibre.

«MADE IN..»



IN PRATICA

Entro il 30 settembre 2013

Deve essere presentata dalla Commissione UE al Parlamento Europeo una relazione corredata, ove opportuno, di **proposte** legislative

Federazione Moda Italia si impegna a mantenere alto

l'interesse al riconoscimento ed alla tutela del "Made in Italy" che è il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca-Cola e Visa





LA UE ABBANDONA L'IPOTESI DEL MADE IN ?

Dopo sette anni di battaglia intensa in difesa delle nostre aziende, della specificità e della qualità del prodotto italiano, il 23 ottobre 2012, la Commissione europea ha definitivamente stralciato la proposta di Regolamento n. 611 del 2005 sul cosiddetto "Made in".

sull'obbligo di tracciare le merci di provenienza extra-Ue.

Il 13 febbraio 2013 sono state ripresentate dalla Commissione UE due nuove proposte di regolamento UE su "Made in" e Sicurezza d e i prodotti non a limentari.

Ma...anche in EuroCommerce la posizione dominante delle Associazioni europee del dettaglio è per lo stralcio dell'art. 7 della Proposta di Regolamento

«MADE IN..»



LA REAZIONE DI FEDERAZIONE MODA ITALIA

Per il Presidente di Federazione Moda Italia, **Renato Borghi**:

«Tanto è stata grande la delusione per la decisione presa dalla Commissione UE per il ritiro della proposta di regolamento europeo sul Made in, che tocca prodotti anche del settore tessile-abbigliamento. calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi, tanto apprezzata è stata la ripresentazione delle proposte di regolamento UE in quanto l'assenza dell'indicazione di origine penalizza non soltanto i produttori europei ma anche i consumatori. E' sconcertante l'atteggiamento di quell'Europa che non vuole regolamentare il Made in anche in relazione al dilagare della contraffazione».





☐ Non esiste obbligo di etichettatura di manutenzione

ALTRE INDICAZIONI FACOLTATIVE

SIMBOLI GRAFICI GINETEX E STANDARD UNI EN ISO 3758:2005



IN PRATICA

L'etichetta di manutenzione è facoltativa

Quando l'etichetta di manutenzione viene applicata deve essere corretta e rispondere a verità






Anche le calzature devono avere la loro etichetta.

Ai sensi della Direttiva 94/11/CE – D.M. 11/04/96 sulle calzature:

- deve essere applicata apposita
 etichetta con l'indicazione dei
 materiali utilizzati per la loro
 fabbricazione
- ☐ non è previsto un vero e proprio regime

sanzionatorio bensì
 esclusivamente il ritiro del prodotto dal mercato in caso di mancata applicazione o errata predisposizione dell'etichetta.

... E LE CALZATURE



IN PRATICA

Le aziende al dettaglio che vendono calzature, anche se in modo non prevalente, devono obbligatoriamente esporre nei punti vendita, apposito cartello con l'indicazione della simbologia e la legenda dei materiali che compongono le calzature.



CALZATURE

Informazioni sui componenti delle calzature (Direttiva 94/11/CE – DM 11/04/96)



Le parti della calzatura che devono essere etichettate



Tomaia



Rivestimento della tomaia e suola interna



Suola esterna

Simboli dei materiali che compongono le differenti parti della calzatura



Cuoio



Materie tessili Naturali e materie tessili sintetiche o non tessute



Cuoio rivestito



Altre materie



- Sono previste, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 194/99, sanzioni amministrative a carico dei trasgressori degli obblighi previsti per la corretta etichettatura dei prodotti tessili
- □ Vanno rispettate anche le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (ex artt. 102 e seguenti del D.lgs. 206/2005 "Codice del consumo")

SANZIONI

IN PRATICA

- Etichetta non corrispondente alla reale composizione del prodotto:

 SANZIONE da € 1.032 a € 5.164 (con ritiro prodotto). Il dettagliante ha la possibilità di azione di rivalsa nei confronti del proprio fornitore che rimane, sempre e comunque, responsabile di quanto dichiarato sull'etichetta o sui documenti commerciali.
- Vendita di prodotti senza etichetta oppure etichetta compilata in modo scorretto (non corretta indicazione delle fibre, ordine percentuale non decrescente, presenza di abbreviazioni, ecc.): SANZIONE da € 103 a € 3.098 (con ritiro prodotto)
- La mancata previsione dell'indicazione del produttore (identità ed estremi) sull'etichetta non comporta sanzione per l'operatore commerciale





CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

1. All'atto dell'ordine della fornitura è <u>sempre</u> consigliabile chiedere al proprio fornitore che i prodotti ordinati vengano consegnati già etichettati, in lingua Italiana e a norma del Regolamento 1007/2011. Una richiesta da inserire nell'ordine stesso.



2. Controllare alla consegna della merce e prima di metterla in vendita al pubblico che la stessa sia regolarmente etichettata con quanto previsto dalla normativa.





KIT SOS ETICHETTATURA

UN PROGETTO DI FEDERAZIONE MODA ITALIA


PER

- CREARE CONSAPEVOLEZZA
- AVERE MAGGIOR FORZA CON I FORNITORI
- MARKETING ASSOCIATIVO



- 1. VADEMECUM S.O.S. ETICHETTATURA
- FAC-SIMILE DI LETTERA PER SEGNALAZIONE AL PRODUTTORE/FORNITORE SU VIZI DI ETICHETTATURA
- 3. FAC-SIMILE DI LETTERA PER SEGNALAZIONE AL PRODUTTORE/FORNITORE DI RICHIESTA DI DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE A SEGUITO DI SEQUESTRO DEI PRODOTTI
- CARTELLO DA ESPORRE IN NEGOZIO CON LA TRADUZIONE MULTILINGUE DELLE FIBRE TESSILE
- 5. TIMBRO AD HOC PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE DA APPORRE SULLE COPIE COMMISSIONI





TIMBRO SEPTIMBRO SEPTIMBRO

IL TIMBRO

La merce deve essere consegnata etichetteta in lingua Italiana, ex Regolamento U 1007/2011 e nel rispetto della normativi vigente in materia

> PEDERAZIONE MODA ITALIA CONFEDENDESCIO



WWW.FEDERAZIONEMODAITALIA.IT



27/06/2013

RENATO BORGHI DA BRUNO VESPA A PORTA A PORTA SU CRISI, IVA, IMU E STRETTA CREDITIZIA

Il Presidente di Federazione Moda Italia e Vice Presidente di Confcommercio -Imprese per l'Italia, Renato Borghi, è intervenuto il 26 giugno 2013 come ospite alla trasmissione "Porta a Porta", condotta da Bruno Vespa su Rai 1,

con il Vice Premier, Angelino Alfano, con Antonio...

Leggi ...

✓ Mi piace 4



27/06/2013

Intervista a Carlo Sangalli su La Stampa sul rinvio dell'aumento dell'IVA: "Hanno soltanto posticipato la batosta"

In un'intervista su La Stampa del 27 giugno 2013 sul rinvio dell'aumento di un punto percentuale di IVA, il Presidente di Confcommercio e di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, ha riferito: "È ora di tagliare gli 800 miliardi di

spesa pubblica. Salti di gioia non ne facciamo. E per il...

Leggi ...

✓ Mi piace 4



26/06/201

RENATO BORGHI AL CORRIERE DELLA SERA: LA VERA SFIDA E' GARANTIRE LA PRESENZA DEI PICCOLI

Su Il Corriere della Sera del 26 giugno 2013 è stata pubblicata l'intervista del Vice Presidente Vicario di Confcommercio Lombardia e Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, in relazione all'approvazione da parte del Consiglio della Lombardia della legge regionale sulla...



SANITARIA





Cosa sta facendo <u>Federazione</u> Moda Italia

Legge n. 8 del 14 gennaio 2013 sulle «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi».

La legge è stata pubblicata in G.U. n. 25 30 gennaio 2013

Federazione Moda Italia ha proposto, con Confcommercio, alcuni **emendamenti**, presentati in aula dai senatori Anna Rita Fioroni (PD), Teresa Armato (PD) e Claudio Gustavino (UDC) volti a **tutelare l'operatore commerciale al dettaglio**

Obiettivo: far riconoscere la sola responsabilità dei produttori.



In pratica

Raccomandazione del Senato, che è stata accolta dal Governo, "di poter valutare la possibilità di introdurre, per quanto di competenza, una disciplina volta a restringere, per il futuro, l'applicabilità della fattispecie di cui al medesimo articolo 4, comma 1, nel senso che essa sia da considerarsi come condotta del solo produttore e non di ogni soggetto comune che si trovi vincolato all'applicazione del disegno di legge in esame".





Federazione Moda Italia

aderisce a Confcommercio
Imprese per l'Italia ed è la più
importante Organizzazione di
rappresentanza del dettaglio e
ingrosso settori abbigliamento,
tessile, pelletterie, accessori,
articoli sportivi, con
oltre 35.000 imprese associate.



Grazie!

Massimo Torti Segretario Generale Federazione Moda Italia

m.torti@federazionemodaitalia.it

